

# **COMUNE DI GIORNICO**

## REGOLAMENTO DEL CIMITERO

## INDICE

### A. Norme generali

Art. 1 Basi legali	pag. 3
Art. 2 Competenze	pag. 3

### B. Inumazioni

Art. 3 Diritto all'inumazione	pag. 3
Art. 4 Autorizzazione	pag. 3
Art. 5 Concessioni	pag. 3
Art. 6 Rinnovo	pag. 4
Art. 7 Norme per l'inumazione	pag. 4
Art. 8 Piano cimitero	pag. 4

### C. Tasse

Art. 9 Tasse concessioni	pag. 5
Art. 10 Tasse rinnovo	pag. 5
Art. 11 Tasse camera mortuaria	pag. 5
Art. 12 Competenze	pag. 5

### D. Norme edilizie

Art. 13 Autorizzazioni	pag.5
Art. 14 Dimensioni tombe	pag.5
Art. 15 Lapidi e monumenti	pag.6
Art. 16 Piantagioni	pag.6
Art. 17 Loculi urne cinerarie	pag.6
Art. 18 Manutenzione	pag.6

### E. Esumazioni

Art. 19 Esumazioni	pag. 6
--------------------	--------

### F. Trasporto salme

Art. 20 Trasporto Salme	stralciato, SEL 26.3.97	pag.7
-------------------------	-------------------------	-------

### G. Cremazione

Art. 21 Spese di cremazione	stralciato, SEL 26.3.97	pag.7
-----------------------------	-------------------------	-------

### H. Disposizioni finali

Art. 22 Contravvenzioni	pag.7
Art. 23 Diritto transitorio	pag.7
Art.24 Entrata in vigore	pag.7

## **A. NORME GENERALI**

### **Art. 1 Basi legali**

Il presente regolamento è retto dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e integra e completa il Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto delle salme del 16 gennaio 1961.

### **Art. 2 Competenze**

Il cimitero comunale è gestito ed amministrato dal Municipio.

## **B. INUMAZIONI**

### **Art. 3 Diritto all'inumazione**

Nel cimitero possono essere accolte le salme e le ceneri:

- delle persone decedute nel territorio comunale qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- delle persone decedute fuori del Comune ma aventi in esso il loro ultimo domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti

Il Municipio può eccezionalmente concedere l'inumazione di salme e ceneri di defunti deceduti fuori dal comune, non domiciliati, non attinenti e non dimoranti.

### **Art. 4 Autorizzazione**

Nessuna salma o urna cineraria può essere inumata nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

### **Art. 5 Concessioni**

Le concessioni di aree del cimitero non costituiscono alienazioni di proprietà ma semplice concessione per occupazione.

Le concessioni si suddividono come segue:

- a) Tombe per la sepoltura di famiglia a una fossa con bare sovrapposte.  
Scadenze concessione: trascorsi 20 anni dall'ultimo decesso.
- b) Tombe singole per adulti;  
Tombe singole per bambini;  
Loculi per urne cinerarie;  
Scadenza concessione: trascorsi 20 anni dal decesso.
- c) Loculi famedio  
Scadenza concessione: trascorsi 20 anni dal decesso, ritenuto che non vi saranno più nuove concessioni per loculi famedio.

**Art. 6 Rinnovo**

Le concessioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo possono essere rinnovate per un massimo di 2 periodi di 10 anni. Oltre a questi temporali il Municipio può, in situazioni particolari, ammettere eccezionalmente ulteriori rinnovi per i casi sopraccitati se la disponibilità di spazio all'interno del cimitero lo permette.

Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesto il Municipio è libero di disporre.

Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie saranno consegnate se richieste ai parenti, altrimenti saranno diligentemente riunite in un deposito comune.

Cordonate, monumenti, ricordi funebri, ecc. che non venissero rivendicati e asportati entro un congruo termine diventeranno di proprietà del Comune che potrà liberamente disporre.

**Art. 7 Norme per l'inumazione**

Le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

Le fosse per la tumulazione di bare sovrapposte, dovranno avere una profondità di m 2.40.

In occasione della posa della prima salma, verrà formato un vano in mattoni di cemento o altro materiale simile con copertura ermetica della salma per consentire la posa della susseguente salma a profondità di m 1.80.

Le urne cinerarie possono essere inumate nelle tombe e/o posate sulle stesse.

Le ceneri destinate ad essere inumate in terra, devono essere racchiuse in urne sigillate, racchiuse a loro volta in un apposito contenitore.

Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere di metallo, ermeticamente sigillate e fissate in modo da escludere ogni possibilità di essere asportate.

Le ceneri destinate a essere inserite nei loculi devono essere racchiuse in apposite urne in metallo o terracotta sigillate ermeticamente.

Nei loculi possono essere inserite ceneri di più defunti.

Per la disposizione nei loculi del famedio le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di zinco munite di valvole di sovrappressione.

La cassa di zinco dovrà essere racchiusa in una cassa di legno duro avente uno spessore minimo di 3 cm.

**Art. 8 Piano cimitero**

Il piano particellare del cimitero è conservato presso la cancelleria comunale.

La destinazione dei posti sepoltura è stabilita dal Municipio.

## **C. TASSE**

### **Art. 9 Tasse concessioni**

Le tasse di concessione si suddividono in:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| a) Salme domiciliati e attinenti      |              |
| • tomba singola                       | gratuita     |
| • tomba di famiglia(bare sovrapposte) | Fr. 500.—    |
| • ossario-cinerario                   | Fr. 100.—    |
| • famedio                             | Fr. 5'000.—  |
| b) Altre salme                        |              |
| • tomba singola                       | Fr. 1'000.—  |
| • tomba di famiglia(bare sovrapposte) | Fr. 2'500.—  |
| • ossario-cinerario                   | Fr. 2'000.—  |
| • famedio                             | Fr. 15'000.— |

Le tasse sono comprensive di tutte le spese per la sepoltura.

### **Art. 10 Tasse rinnovo**

La tassa di rinnovo decennale è fissata a Fr. 200.—.

### **Art.11 Tassa camera mortuaria**

L'occupazione della camera mortuaria è gratuita per i domiciliati ed attinenti, mentre per tutti gli altri è prevista una tassa di Fr. 100.— ogni 24 ore e frazione superiore.

#### **Art 11a) Camera mortuaria, Crocefisso**

All'interno della camera mortuaria è posato un Crocefisso amovibile. Questo simbolo religioso potrà essere rimosso dalla parete, a richiesta, per esservi ricollocato al termine dell'utilizzo della camera stessa.

### **Art. 12 Competenze**

Il Comune si assume il compito della sepoltura. Per le tasse si rinvia all'art.9.

## **D. NORME**

### **Art. 13 Autorizzazione**

La posa di cordonate, monumenti, ricordi funebri,ecc. stabilmente incorporati al terreno è soggetta alla preventiva autorizzazione del Municipio.

### **Art. 14 Dimensioni tombe**

Le dimensioni delle tombe sono stabilite dal Municipio e definite all'art. 15.

### **Art.15 Lapidi e monumenti**

Le lapidi e i monumenti devono rispettare le seguenti misure:

- a) tombe di famiglia
  - lunghezza m 1.80
  - larghezza m 0.80
  - altezza massima m 1.20 dal bordo del viale.
- b) tombe singole
  - lunghezza m 1.80
  - larghezza m 0.80
  - altezza massima m 1.20 dal bordo del viale.
- c) Tombe singole per bambini
  - lunghezza m 1.00
  - larghezza m 0.50
  - altezza massima m 0.50 dal bordo del viale, per quanto non in conflitto con le tombe adiacenti.

Eccezionalmente il Municipio potrà derogare alle misure per monumenti di particolare pregio.

### **Art 16 Piantagioni**

Le piantagioni non potranno superare l'altezza di m 0.50 misurati dal viale, né invadere i viali o le fosse attigue.

### **Art. 17 Loculi famedio e loculi urne cinerarie**

Le lastre di chiusura dei loculi possono portare solo le generalità dei defunti, le date di nascita e di morte, le fotografie di dimensione uniformi, un portafiori e un eventuale piccola croce o fiamma in alto.

Il Municipio è competente di regolamentare la problematica adottando le relative disposizioni. L'iscrizione sulla lastra delle generalità del/i defunto/i in caratteri uguali per tutti, le eventuali fotografie, portafiori croce o fiamma verranno fatti eseguire e posare dal Comune a spese dei parenti e altri eredi  
In caso di inadempienza il Municipio fisserà un termine perentorio per provvedimenti con la comminatoria delle esecuzioni d'ufficio a spese degli interessati.

### **Art. 17a) Cappella dei Morti**

Nel cinerario comune della Cappella dei Morti verranno riposte le ceneri dei defunti cattolici, Atei e appartenenti ad altre confessioni, giunte a scadenza della concessione (se non vi è il ritiro privato). Nella cappella dei Morti non sono presenti simboli religiosi ad eccezione degli affreschi che dovranno convenientemente mantenuti.

## **E. ESUMAZIONI**

### **Art. 19 Esumazioni**

Salvo il caso di inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni consentite dall'autorità competente, su richiesta dei prossimi parenti, prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato, di un municipale e ad opera di un'impresa di pompe funebri.

Ogni spesa provocata dall'esumazione verrà addebitata a coloro che l'avranno richiesta

## **F. TRASPORTO SALME**

### **Art. 20 trasporto salme**

Stralciato.

## **G. CREMAZIONE**

### **Art. 21 spese di cremazione**

Stralciato.

## **H. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 Contravvenzioni**

Le infrazioni al presente regolamento e alle norme cantonali la cui applicazione è delegata al Comune sono punite dal Municipio con multa fino a Fr. 10'000.— riservata l'azione civile e penale.

### **Art. 23 Diritto transitorio**

Tutte le concessioni in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento saranno sottoposte alle nuove disposizioni per quanto concerne i loro termini.

Le normative edilizie e tariffarie saranno per contro applicabili alle inumazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del regolamento o al momento di eventuali modifiche.

### **Art. 24 Entrata in vigore**

Il presente regolamento abroga il precedente dell' 8 settembre 1964 e successive modifiche ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

- Approvato dal Consiglio comunale in data 21 ottobre 1996
- Approvato dal Consiglio di Stato in data 26 marzo 1997 ad eccezione degli articoli 20 e 21 che vengono stralciati.
- Artt. 7 e 17 modificati dal Consiglio Comunale in data 15 dicembre 1998, ratificati dalla SEL in data 19 marzo 1999.

- Art. 11a) e 17a) approvati dal Consiglio comunale il 21.12.2010. Al momento della pubblicazione non ancora in vigore (il termine di referendum scade il 4.2.2011, seguirà richiesta ratifica SEL.)

web.regolamento cimitero